

(Atto di promovimento) **Ordinanza n.187 del 13 settembre 2024** del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Y. J.. Straniero - Patrocinio a spese dello Stato - Contenuto dell'istanza - Redditi prodotti all'estero - Previsione che richiede la certificazione dell'autorita' consolare competente anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che siano residenti in Italia e che lo fossero gia' nell'anno di riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'istanza. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), **art. 79, II comma)**

DISPOSITIVO
P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n.87/1953;

Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata;

Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale - per violazione degli articoli 3, 24 commi 2 e 3 della Costituzione -della norma di cui all'art. 79, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che siano residenti in Italia e lo fossero gia' nell'anno di riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'istanza.

Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.

Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza all'imputato, al difensore e al pubblico ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.

Firenze, 13 settembre 2024

Il Giudice: Attina'

TRIBUNALE DI FIRENZE
Prima Sezione Penale

Il Giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a carico di J. Y., nato in ... l'... (C.U.I. ...), residente in ..., via ... n. ..., di fatto senza fissa dimora; domiciliato ex art. 161, comma 4, del codice di procedura penale presso lo studio dell'avv. Tiziana Giuttari del Foro di Firenze (all'udienza di convalida dell'arresto del 31 luglio 2023 non era in grado di dichiarare o eleggere un domicilio ai fini delle notifiche,; difeso d'ufficio dall'avv. Tiziana Giuttari del Foro di Firenze (nomina nel verbale di identificazione Questura di Firenze del 31 luglio 2023, imputato del seguente reato: articoli 110, 624 del codice penale perche', in concorso con soggetto rimasto ignoto ed al fine di trarre profitto, si impossessava di tabacchi (nella specie pacchetti di sigarette e confezioni di tabacco) nonche' di merce varia per un valore di circa euro 2.000, sottraendo i beni al legittimo detentore che li custodiva all'interno dell'esercizio commerciale «...»; con le aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 6 del codice penale per aver commesso il fatto con violenza sulle cose (effrazione della porta di ingresso mediante impiego di utensile - piede di porco) ed in luogo dove si somministrano cibi e bevande. In ... il ... premesso che:

J. Y. era tratto in arresto nella notte tra il ... e il ...in (quasi) flagranza di reato per il delitto di furto pluriaggravato;

il Pm con decreto del ... disponeva la presentazione diretta dell'arrestato per la convalida dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo per il reato di furto aggravato ex art. 625 n. 2 e 6 del codice penale, come da imputazione sopra riportata;

all'udienza del ... era convalidato l'arresto (era esclusa incidentalmente la contestata circostanza aggravante ex art. 625 n. 6 del codice penale) ed era rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare; il giudice disponeva l'immediata liberazione del prevenuto e

instaurava il rito direttissimo; essendo richiesto un termine per preparare la difesa, il processo era rinviato all'udienza del 2 novembre 2023;

alla stessa udienza del ... l'imputato si riservava peraltro di presentare istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;

in data 3 agosto 2023 l'imputato depositava tramite il difensore istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato;

nell'istanza l'interessato dichiarava tra l'altro di essere l'unico componente della propria famiglia, di essere in possesso delle condizioni di reddito richieste per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, autocertificando di non avere percepito nell'ultimo anno alcun reddito, di non possedere beni mobili e immobili ne' sul territorio italiano ne' sul territorio di origine, di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato; si impegnava inoltre a comunicare le eventuali variazioni e si riservava di presentare entro venti giorni dal deposito dell'istanza eventuale documentazione mancante;

a seguito della presentazione della citata istanza, null'altro risultava depositato ad integrazione della stessa;

dovendo provvedere in ordine alla suddetta richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con ordinanza del 25 ottobre 2023 questo giudice sollevava alcune questioni di legittimità costituzionale: in primis con riguardo alla norma di cui all'art. 79, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 e conseguentemente alle norme di cui agli articoli 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lettera c) e 114, comma 1 (limitatamente al riferimento all'ipotesi di cui all'art. 112, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002); in subordine con riguardo al combinato disposto delle norme di cui agli articoli 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lettera c) e 114, comma 1 (limitatamente al riferimento all'ipotesi di cui all'art. 112, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002); in ulteriore subordine, in relazione alla norma di cui all'art. 79, comma 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che siano residenti in Italia e lo fossero già nell'ultimo anno per il quale sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale (o in subordine in ordine al combinato disposto di tale norma e degli articoli 94, commi 2 e 3, 112, comma 1, lettera c) e 114, comma 1);

con la sentenza n. 110 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le citate questioni;

in particolare, per quel che qui rileva, la Corte ha dichiarato inammissibile la questione, sollevata in via subordinata, relativa all'art. 79, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che siano residenti in Italia e lo fossero già nell'ultimo anno per il quale sia maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale: «La stessa presenta un'argomentazione non sufficientemente chiara, tanto sotto il profilo della rilevanza, quanto sotto quello della non manifesta infondatezza. Da un lato, infatti, essa si pone in contrasto con le stesse premesse dell'ordinanza di rimessione, in cui il giudice a quo dà atto, sulla base delle risultanze dei verbali della Polizia giudiziaria, che lo straniero è "senza fissa dimora, [...] privo di fonti di reddito lecite", così che pare inverosimile che quest'ultimo, pur trovandosi da oltre un anno in Italia, possa aver maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale; dall'altro, non è chiaro se il rimettente ritenga sufficiente, per l'omissione della certificazione, il requisito della residenza ultrannuale in Italia ovvero anche la condizione di avervi prodotto redditi.» occorre ora correggere i citati difetti motivazionali evidenziati dalla Corte costituzionale; nulla essendo mutato nel frattempo, quanto al profilo dell'ammissione dell'imputato al Patrocinio a spese dello Stato, si reputa infatti tuttora necessario il pronunciamento della **Corte costituzionale** in ordine alla **legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 79, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che siano residenti in Italia e lo fossero già nell'anno di**

riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'istanza;
cio' premesso;

osserva

1. Rilevanza della questione

1.1 Nel caso di specie, se non fosse per la disposizione normativa che si intende censurare, in base alle dichiarazioni contenute nell'istanza del 3 agosto 2023 il prevenuto potrebbe e dovrebbe essere ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, sussistendone i presupposti normativi: egli, unico membro del proprio nucleo familiare, ha dichiarato di non avere percepito alcun reddito nell'ultimo anno; una tale dichiarazione, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, non e' di per se' inverosimile e non legittima il diniego dell'ammissione richiesta (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10406 del 5 dicembre 2017 Rv. 272248 - 01; nello stesso senso Cassazione Sez. 4, Sentenza n. 36787 dell'8 maggio 2018 Rv.273423 - 01); d'altro canto, le citate dichiarazioni risultano ampiamente plausibili alla luce del tenore di vita del predetto (l'imputato, incensurato, era indicato nei vari verbali di Polizia giudiziaria come senza fissa dimora e privo di fonti di reddito, quanto meno lecite; all'udienza di convalida dell'arresto compariva in aula scalzo e dichiarava di avere perso le ciabatte nel corso della notte), del fatto che lo stesso e' transitato attraverso l'hotspot di Pozzallo appena giunto in Italia (circostanza che risulta dai rilievi dattiloscopici) e del fatto che si e' affidato all'assistenza del difensore d'ufficio (elemento ritenuto indice della carenza di mezzi economici anche dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Twalib contro Grecia, punto 51 della motivazione); infine, non sussiste alcuna causa ostativa all'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato (il certificato penale in atti non evidenzia situazioni ostative).

1.2 Sennonche' **il prevenuto, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, non ha corredato la menzionata istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato con la certificazione dell'autorita' consolare competente prevista dall'art.79, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002**, ne' ha documentato o anche solo dedotto l'impossibilita' di presentare la suddetta documentazione (circostanza che ai sensi dell'art. 94, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 gli avrebbe consentito di sostituire la documentazione richiesta con una dichiarazione sostitutiva di certificazione), ne' ha documentato anche solo la presentazione, alla competente autorita' consolare, dell'istanza volta al rilascio della citata certificazione.

1.3 La disciplina del Patrocinio a spese dello Stato sotto il profilo in questione e' stata ricostruita dalla sentenza della **Corte costituzionale n. 101 del 2012**, nei seguenti termini:

«Nell'approccio al thema decidendum, giova preliminarmente ricordare come, in tema di patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, l'art. 90 del testo unico assicuri allo straniero (oltre che all'apolide residente nello Stato) il trattamento previsto per il cittadino italiano, conformemente alla natura fondamentale della posizione soggettiva di cui si discute, rientrando nella piu' generale garanzia del diritto di difesa (sentenza n. 219 del 1995).

Detta equiparazione non esclude, peraltro, che la disciplina della materia rechi talune previsioni differenziate in correlazione alla particolare posizione dello straniero, segnatamente per quanto attiene alla documentazione da allegare all'istanza di ammissione al beneficio.

La normativa vigente prefigura, come e' noto, una marcata semplificazione del sistema di accesso al patrocinio per i non abbienti, basata sulla valorizzazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione (cosiddetta autocertificazione), anche e particolarmente per quanto attiene alla sussistenza del requisito reddituale (art. 79, comma 1, lettera c, del testo unico).

Per i redditi prodotti all'estero, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sono tenuti, nondimeno, a corredare l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesti "la veridicita' di quanto in essa indicato" (art. 79, comma 2, del testo unico). La previsione di tale produzione documentale di supporto, in deroga al criterio generale della valorizzazione dei poteri certificatori in capo al privato, si giustifica a fronte delle difficolta' di

verificare l'esistenza e l'entità dei redditi prodotti all'estero dai soggetti considerati, diversamente da quanto può avvenire con riguardo al cittadino italiano, rientrando tale verifica tra i poteri del giudice, ai sensi dell'art. 96 del testo unico.

La legge prende, peraltro, specificamente in considerazione l'eventualità che l'interessato versi nella fattuale impossibilità di produrre la certificazione consolare, stabilendo che, in tale ipotesi, debba essere prodotta, "a pena di inammissibilità", in luogo di essa, una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.94, comma 2, del testo unico). Dalla disposizione combinata degli articoli 79, comma 2, e 94, comma 2, si desume, dunque - secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale e come rilevato anche da questa Corte ad altro fine (ordinanza n. 369 del 2007) - che **la mancata produzione della certificazione consolare, ove non sia stata neppure presentata la dichiarazione sostitutiva, costituisce causa di inammissibilità dell'istanza».**

1.4 Nel caso in esame l'imputato, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, non era detenuto al momento (3 agosto 2023) della presentazione dell'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato: ne' - secondo quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza 110 del 2024 - rileva che lo fosse il ..., al momento della riserva di presentazione dell'istanza.

Quindi - non trovando applicazione il disposto dell'art. 94, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

1.5 Risulta quindi rilevante la questione che qui si solleva con riguardo alla parte in cui la norma censurata si rivolge anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che siano residenti in Italia e che lo fossero già nell'anno di riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'istanza (nella precedente ordinanza del 25 ottobre 2023 si era fatto riferimento all'ultimo anno per il quale fosse maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale, non perché l'imputato avesse maturato tale obbligo, ma unicamente per individuare l'anno di riferimento ai fini dell'istanza ai sensi dell'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità).

In base alla documentazione in atti - carta d'identità rilasciata dal Comune di V. e permesso di soggiorno - il richiedente è infatti anagraficamente residente in Italia quanto meno dal ..., data di rilascio della citata carta d'identità. La visura in atti evidenzia inoltre che il predetto in questi anni è stato frequentemente sottoposto a rilievi dattiloscopici da parte delle autorità italiane, a partire dal ..., allorché era fotosegnalato presso l'hotspot di Pozzallo in relazione all'ingresso irregolare nel territorio italiano; dunque, anche fisicamente, oltre che anagraficamente, l'imputato nei citati anni era presente sul territorio italiano.

Se la predetta questione fosse accolta, l'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato presentata dall'imputato potrebbe e dovrebbe quindi essere accolta, risultando integrati tutti gli altri presupposti previsti dall'ordinamento.

2. Non manifesta infondatezza. Violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

2.1 Si dubita della legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 79, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002 per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui comporterebbe un irragionevole vulnus al principio di eguaglianza nell'accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto determinerebbe una irragionevole **disparità di trattamento** tra **cittadini italiani/comunitari** e cittadini **extracomunitari residenti in Italia**.

2.2 La norma censurata si inquadra nell'ambito della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, la cui finalità è stata ricostruita nei seguenti termini dalla Corte costituzionale nella sentenza 157/2021: l'istituto è «volto a dare attuazione alla previsione costituzionale, secondo cui devono essere assicurati "ai non abbienti [...] i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione" (art. 24, terzo comma, della Costituzione). L'istituto serve, dunque, a rimuovere, in armonia con l'art. 3, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 80 del 2020), "le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa" [...], assicurando l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del

medesimo art. 24 della Costituzione espressamente qualifica come diritto inviolabile [...]. "L'azione in giudizio per la difesa dei propri diritti", ha osservato questa Corte, "e' essa stessa il contenuto di un diritto, protetto dagli articoli 24 e 113 della Costituzione e da annoverarsi tra quelli inviolabili, riconducibili all'art. 2 della Costituzione [...] e caratterizzanti lo stato democratico di diritto" [...]. Esso e' riconosciuto a tutti, dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione, e a tutti spetta, com'e' proprio dei diritti ascrivibili all'alveo dell'art. 2 della Costituzione, riferito in maniera cristallina all'uomo. 8.2. D'altro canto, la natura inviolabile del diritto ad accedere ad una tutela effettiva, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, della Costituzione, non lo sottrae al bilanciamento di interessi che, per effetto della scarsita' delle risorse, si rende necessario rispetto alla molteplicita' dei diritti che ambiscono alla medesima tutela.

Questa Corte "ha sottolineato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, e' cruciale **l'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessita' di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia** (sentenza n. 16 del 2018)" (sentenza n. 47 del 2020). In tale "prospettiva si spiega", prosegue la sentenza n. 47 del 2020, "che per tutti i processi diversi da quello penale (civile, amministrativo, contabile, tributario e di volontaria giurisdizione) per il riconoscimento del beneficio e' richiesto [...] che le ragioni di chi agisce o resiste risultino non manifestamente infondate", onde evitare che i non abbienti siano indotti "a intentare cause palesemente infondate senza dover tener conto del loro peso economico". Diversamente, "[a]ppare giustificato [che, nel caso del processo penale, in cui l'azione

viene subita da chi aspira al patrocinio a spese dello Stato], venga assicurata [...] una piu' intensa protezione, sganciando l'ammissione al beneficio de quo da qualsiasi filtro di non manifesta infondatezza delle ragioni del soggetto interessato" (ancora sentenza n. 47 del 2020).».

2.3 Le peculiarita' del processo penale sono state ribadite anche nella piu' recente sentenza 223 del 2022: «L'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 individua una soglia di reddito il cui mancato superamento consente di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in attuazione del disposto costituzionale che vuole che siano "assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione" (art. 24, terzo comma, della Costituzione). Detta condizione reddituale e', peraltro, l'unica richiesta per accedere al beneficio all'indagato e all'imputato nel processo penale, a differenza di quanto avviene per le parti di processi di altra natura, per i quali e' necessario anche un previo vaglio in ordine alla non manifesta infondatezza della difesa. Questa diversa regolamentazione - che ridonda in una piu' intensa protezione - si giustifica, come la giurisprudenza costituzionale ha avuto piu' volte occasione di ricordare, perche' il processo penale e' caratterizzato da innegabili specificita' quali, da un lato, l'essere frutto di un'azione dell'organo pubblico che viene "subita" dal soggetto che aspira al beneficio in parola e, dall'altro, avere, come posta in gioco, il bene supremo della liberta' personale (ex plurimis, sentenza n. 47 del 2020)».

2.4 La Corte europea dei diritti dell'uomo, dal canto suo, ha affermato che il diritto dell'accusato (ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lettera c) della CEDU) a poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio - se l'accusato stesso non ha i mezzi per retribuire un difensore e quando lo esigono gli interessi della giustizia - e' uno degli elementi del giusto processo nel settore penale (sentenza Tsonyo Tsonev contro Bulgaria).

2.5 Proprio in ragione della sua inviolabilita', trattasi di diritto riconosciuto all'essere umano in quanto tale, che non tollera conseguentemente differenziazioni fondate sul sesso, sulla razza, sulla religione, ne' - come nel caso di specie - sul mero dato della cittadinanza. Con riguardo al diritto di difesa, gia' nella sentenza 120 del 1967 la Corte costituzionale affermava che l'art. 3 della Costituzione deve leggersi non isolatamente, ma «in connessione con l'art. 2 e con l'art. 10, secondo comma, della Costituzione, il primo dei quali riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti inviolabili dell'uomo, mentre l'altro dispone che la condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in conformita' delle norme e dei trattati internazionali. Cio' perche', se e' vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, e' anche certo che il principio di

eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali».

2.6 In caso di impossibilita' a presentare la certificazione consolare, ai sensi dell'art. 94, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 lo straniero puo' sostituire la documentazione richiesta con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

2.7 Con l'ordinanza del 25 ottobre 2023 si censurava in via generale la citata norma di cui all'art. 79, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (che, per i redditi prodotti all'estero, richiede ai soli cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea di corredare l'istanza con la certificazione dell'autorita' consolare competente), con riguardo alla relativa irragionevolezza intrinseca e al principio di uguaglianza: si riteneva che tale norma, introducendo irragionevolmente per i soli cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea un adempimento ulteriore e rafforzato rispetto a quanto dichiarato in punto di redditi maturati, determinasse un aggravio procedimentale con conseguente indebita disparita' di trattamento.

2.8 Con la **sentenza n. 110 del 2024 la Corte costituzionale** ha ritenuto viceversa tale disparita' di trattamento ragionevole: «la concessione del beneficio in parola allo straniero [...] non puo' non tener conto delle peculiarita' che contraddistinguono la situazione dello straniero da quella del cittadino, in particolare per quanto riguarda sia la sua situazione reddituale [...] sia il relativo accertamento [...] e che la previsione di tale produzione documentale di supporto, in deroga al criterio generale della valorizzazione dei poteri certificatori in capo al privato, si giustifica a fronte delle difficolta' di verificare l'esistenza e l'entita' dei redditi prodotti all'estero dai soggetti considerati, diversamente da quanto puo' avvenire con riguardo al cittadino italiano, rientrando tale verifica tra i poteri del giudice, ai sensi dell'art. 96 del testo unico [...]. E', infatti, a tutela della effettivita' del controllo che il legislatore, facendo perno sul principio di leale collaborazione fra autorita' appartenenti a diversi Stati, affida il compito di asseverare la veridicita' di quanto dichiarato dall'istante a un ufficio, qual e' quello consolare, per il quale e' ben possibile svolgere congrui accertamenti, non solo sulla base dei dati di cui dispone, ma anche nel dialogo con le amministrazioni dello Stato di appartenenza. La soluzione legislativa, dunque, potenzia la tutela dell'interesse a una verifica concreta delle condizioni reddituali dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e, al contempo, consente a tali soggetti dirigersi ad amministrazioni che si trovano nel territorio italiano.

In tal modo, l'interessato non deve corredare l'istanza con plurime certificazioni, eventualmente di contenuto solo negativo, rilasciate da differenti amministrazioni dello Stato competente, e previo assolvimento degli oneri prescritti a garanzia della loro autenticita'».

La Corte ha inoltre sottolineato che la presentazione della certificazione consolare non e' prescritta sotto pena di automatica inammissibilita', potendo l'interessato dimostrare l'impossibilita' di produrre la documentazione richiesta e cosi' sostituirla con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 94, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002; d'altro canto, la citata impossibilita' non va intesa in senso assoluto, ne' e' possibile porre a carico del richiedente l'onere della relativa prova (poiche' la sua dimostrazione sarebbe di per se' incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa del non abbiente). Cosi' inteso, l'adempimento non si presenta come inesigibile, ne' la disciplina in questione fa gravare sull'istante il rischio dell'impossibilita' di produrre la documentazione consolare richiesta.

2.9 Esclusa quindi la violazione in via generale dei principi di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione, residua la questione se la disciplina censurata - nel prevedere un aggravio procedimentale in capo ai soggetti extracomunitari (pur con il temperamento di cui all'art. 94, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 in caso d'impossibilita', da intendersi in senso non assoluto e senza che l'onere della prova gravi sull'interessato) - sia ragionevole e non violi il principio di uguaglianza con riguardo ai soggetti extracomunitari residenti in Italia (gia' nel corso dell'anno al quale occorre fare riferimento per valutare il rispetto del requisito reddituale), circostanza che ricorre - come si e' detto - nel caso di specie, in cui l'interessato risiede in Italia quanto meno dal 2017.

2.10 La previsione dell'adempimento procedimentale ulteriore, come si e' visto, trova la sua

ratio nella possibilita'/probabilita' che il soggetto straniero abbia prodotto un reddito nel proprio Paese di origine e nelle difficolta' di accertamento al riguardo in capo allo Stato italiano, per cui a tutela della effettivita' del controllo - facendo perno sul principio di leale collaborazione tra autorita' di diversi Stati - si affida il compito di asseverare quanto dichiarato dall'istante all'ufficio consolare.

Tale ratio non pare pero' pertinente rispetto alla situazione dello straniero extracomunitario residente in Italia.

2.11 Piu' precisamente, rispetto a tale soggetto risulta remota la possibilita' che egli abbia maturato un reddito all'estero.

Posto che nell'anno di riferimento egli viveva in Italia, egli avra' eventualmente prodotto in Italia il proprio reddito (qualora abbia lavorato o comunque svolto un'attivita' economica), e a tale riguardo le autorita' italiane hanno nei suoi confronti gli stessi poteri di accertamento di cui dispongono nei confronti dei cittadini italiani; ma molto difficilmente detto soggetto, vivendo in Italia, avra' prodotto un reddito nel Paese di cui e' cittadino.

Il radicamento dello straniero nel territorio dello Stato italiano giunge quindi a recidere, in ottica presuntiva, il suo ipotetico collegamento con il proprio Paese di provenienza (collegamento quest'ultimo su cui si fonda la presunzione «contraria» che innerva la disciplina dell'art. 79 comma 2).

Certo, astrattamente e' possibile che, pur vivendo in Italia, il soggetto straniero abbia maturato un reddito da capitale o da fabbricato all'estero.

Ma, da un lato, si tratta di una possibilita' statisticamente poco significativa (la stessa Corte costituzionale nella sentenza n.157 del 2021 ha rilevato che «spesso e' proprio lo stato di indigenza ad indurre le persone ad emigrare»); dall'altro e' un'eventualita' che puo' ricorrere, negli stessi termini, anche con riguardo ai cittadini italiani e comunitari.

Esemplificando, e' astrattamente possibile che J. Y. disponga di immobili in ... o di capitali a Panama; ma e' altrettanto possibile che un cittadino italiano sia titolare di un immobile in Russia o di capitali nelle Isole Vergini, e a tale riguardo le autorita' italiane non dispongono di poteri di accertamento maggiori di quanti non ne abbiano rispetto alla posizione di J. Y.

Risulta pertanto ingiustificata la disparita' di trattamento, riservata al cittadino extracomunitario residente in Italia, quanto alla deroga al criterio generale della valorizzazione dei poteri certificatori in capo al privato: rispetto al medesimo, infatti, non si ravvisano quelle peculiarita' che contraddistinguerebbero la situazione dello straniero da quella del cittadino, quanto alla situazione reddituale e al relativo accertamento, secondo la sentenza n. 110 del 2024 della Corte costituzionale.

2.12 La violazione del principio di uguaglianza si manifesta ancor piu' chiaramente ove si consideri la diversita' di disciplina tra il soggetto, nato e cresciuto all'estero, che risiede in Italia e abbia, a vario titolo (ad esempio, in ragione di un ascendente italiano) conseguito la cittadinanza italiana e un soggetto, nato e cresciuto all'estero, che risiede in Italia ma non abbia conseguito la cittadinanza italiana.

Al riguardo, occorre premettere che la norma di cui all'art. 79, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 - laddove fa riferimento al «cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea» - pare doversi interpretare come facente riferimento al soggetto che abbia la cittadinanza solo di Stati non appartenenti all'Unione europea. Non sembra cioe' che detta norma, pur dal tenore letterale non univoco, possa applicarsi pure al cittadino italiano (o comunitario) che sia anche cittadino di altro Stato non appartenente all'Unione europea: nella disposizione dell'art. 90 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 il concetto di «cittadino italiano» e' infatti alternativo a quello di «straniero»; inoltre, il cittadino italiano verrebbe diversamente a subire un pregiudizio (in termini di aggravii procedurali) per il fatto di essere titolare anche di altra cittadinanza, soluzione che non pare accettabile.

Fatta questa premessa, si deve rilevare che a fronte di un soggetto nato all'estero che viva stabilmente in Italia, la circostanza del conseguimento o meno della cittadinanza italiana non pare significativa ai fini dei poteri di accertamento delle autorita' italiane in relazione ai redditi del

medesimo. Se cioè J. Y. Avesse ottenuto la cittadinanza italiana, le autorità italiane non disporrebbero di maggiori poteri di accertamento quanto agli eventuali suoi redditi prodotti all'estero; in tale ipotesi, il soggetto (nato e cresciuto all'estero, ma ormai cittadino italiano) potrebbe presentare l'istanza di ammissione corredandola dell'autocertificazione, senza necessità di alcuna certificazione consolare (tale conclusione varrebbe anche nell'ipotesi in cui il soggetto, nel conseguire la cittadinanza italiana, avesse rinunciato alla propria cittadinanza di origine e dunque fosse ormai «solo» cittadino italiano). Se la ratio della norma di cui all'art. 79, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 è quella evidenziata nella sentenza n. 110 del 2024, non si vede allora come la circostanza del conseguimento o meno della cittadinanza italiana possa giustificare una disparità di trattamento.

2.13 Ulteriore caso emblematico è quello del cittadino di Stato extra-UE che sia nato e abbia sempre vissuto in Italia (ma ciononostante non abbia conseguito la cittadinanza italiana).

In tal caso alla cittadinanza del Paese extra-UE non corrisponde alcun legame di fatto che giustifichi il trattamento differenziale rispetto al cittadino italiano.

2.14 In altri termini, ai fini della richiesta o meno della certificazione consolare la norma qui censurata fa perno su un dato -la titolarità o meno della cittadinanza italiana - che non pare significativa in relazione ai poteri di accertamento dei redditi eventualmente prodotti all'estero da soggetti, pur cittadini di Paesi extra-UE, ma residenti in Italia.

2.15 Si è evidenziato che l'omessa presentazione della certificazione consolare non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'istanza, essendo previste sia la possibilità per l'interessato di dimostrare l'impossibilità (in senso non assoluto) di produrre la documentazione richiesta e così sostituirla con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 94, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, sia la sussistenza in capo al giudice di poteri di ufficio di sollecitazione e di accertamento ex art. 79, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002.

Ove si ravvisi però una disparità di trattamento ingiustificata, la possibilità di limitarne le conseguenze non pare dirimente, essendo la disparità in quanto tale a dover essere eliminata.

3. Possibilità di un'interpretazione conforme

Non risultano percorribili interpretazioni conformi della norma ora censurata agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

I profili di irragionevolezza e di violazione delle norme costituzionali sopra evidenziati non paiono emendabili con un'interpretazione costituzionalmente conforme, chiaro e univoco essendo il dato letterale.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 ss. legge n. 87/1953;

Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale - per violazione degli articoli 3, 24 commi 2 e 3 della Costituzione - della norma di cui all'art. 79, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 nella parte in cui richiede la prescritta certificazione consolare anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che siano residenti in Italia e lo fossero già nell'anno di riferimento per l'individuazione del reddito rilevante ai fini dell'istanza.

Sospende il giudizio in corso fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza all'imputato, al difensore e al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.

Firenze, 13 settembre 2024

Il Giudice: Attina'